

**Circolare n. 2/2026 – Legge di Bilancio 2026**

In data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (“Legge di Bilancio”), in vigore dal 1° gennaio 2026.

Di seguito riportiamo i principali **provvedimenti di interesse per le imprese**:

**1. Iper-ammortamenti**

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026) o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; tali beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

**2. Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze**

La Legge di Bilancio, riformulando le norme di riferimento, vincola l’esclusione parziale dei dividendi dalla formazione del reddito dei soggetti imprenditori e delle società al rispetto di un requisito legato alla partecipazione minima nella società che li distribuisce.

Il regime di esclusione parziale viene, così, mantenuto alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Con riferimento alle plusvalenze, il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la *participation exemption* (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026 e alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Nessuna modifica, al contrario, coinvolge i soggetti non imprenditori (per le persone fisiche rimane il prelievo a titolo d'imposta del 26% indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta).

### **3. Rateizzazione delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026**

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 co. 4 del TUIR.

In particolare, viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni, diverse da quelle esenti, ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta (applicabile a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni).

Sempre in base all'art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimane la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate in quote costanti fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari").

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

#### **4. Affrancamento straordinario delle riserve**

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

#### **5. Credito d'imposta per *design* e ideazione estetica**

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di *design* e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 202 della L. 160/2019.

Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

## **6. Credito d'imposta per le imprese energivore**

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti:

- effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla L. 11.12.2016 n. 232 (quindi beni materiali e immateriali 4.0).

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; inoltre, non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno definite con successivo DM, anche ai fini rispetto del limite di spesa.

## **7. Legge Sabatini - Rifiinanziamento**

Viene rifiinanziata la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

## **8. Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Rifiinanziamento**

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di incrementare i limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024 per gli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025.

## **9. Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31 dicembre 2023**

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-*quinquies*"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30 aprile 2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31 luglio 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

A differenza delle altre rottamazioni non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30 settembre 2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies". Pertanto, i debitori che al 30 settembre 2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

#### **10. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro**

È previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

Viene quindi abbassata la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

- è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l'eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

### **11. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (applicabile dal 2028)**

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 - 7 del D.Lgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **12. Dichiarazione IVA – Liquidazione automatica**

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;

- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati.

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Nel caso in cui il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

### **13. Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento**

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dal 1° gennaio 2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma ai costi sostenuti dai cedenti o prestatori.

### **14. Aumento delle aliquote della "Tobin tax"**

Vengono raddoppiate le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax"), di cui all'art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.

Si ricorda che l'imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le "operazioni ad alta frequenza" (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L'imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.

Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell'imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:

- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
- per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l'aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

### **15. Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare**

Viene stabilito che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell'INPS (c.d. "Fondo di Tesoreria") anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

La medesima norma prevede poi:

- che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
- con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in questione.

Viene inoltre modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. "silenzio-assenso"). Tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:

- così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;
- ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un'adesione a una

forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

La disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

- conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

#### **16. Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

#### **17. Modifiche alla comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri**

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

#### **18. Rinvio della “*plastic tax*” e “*sugar tax*”**

È stato disposto l'ulteriore differimento al 1° gennaio 2027 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”);
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”).

## **19. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa**

Viene modificato l'art. 94 comma 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85 comma 1 lett. e) del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92 comma 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico italiano delle obbligazioni nell'ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)